

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -SEZ.**

**III BIS**

**ROMA**

**R.G.N. 7998/2022**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri:**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Provincia di inserimento</b>	<b>Classe di concorso</b>
BELLOPEDE	ANGELA		FIRENZE	B-03,B-17,B-26
BONI	FILIPPO		PARMA	A-11, A-12, A-13, A-22
BORTONE	ROSA		NAPOLI	B-16
CONTE	AURORA		ROMA	B-03, B-16
CUNTI	GIOVANNA		BOLOGNA	B-19
D'ANGELO	SILVIA		CALTANISSETTA	B-12
DESIDERIO	TERESA MARIA		SALERNO	B-16
DI MARO	EMANUELA		LATINA	B-16
IOSSA	EUGENIA		NAPOLI	B-16, B-03
IOSSA	FELICIANA		NAPOLI	B-16, B-03
LAMBERTI	MARIANNA		SALERNO	B-20
LISTONE	BIAGIO		FIRENZE	B-03,B-17,B-26
MALLANO	MONICA		NAPOLI	B-16
MARSANO	LARISSA MARIA		LECCE	B-19
NOCERA	EMANUELE		ROMA	B-20
PATRICELLI	VINCENZO		NAPOLI	B-12
SABATINO	CATERINA		CASERTA	B-18
VARONE	GENNARO		NAPOLI	B-15

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall' avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via L.Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.3721320 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.,

**NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona dei rispettivi Direttori generali e legali rappresentanti p.t.,

**NONCHÉ CONTRO** la prof.ssa Nazarena Montuori, [REDACTED]

[REDACTED] in quanto candidata inserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: F)** delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, valide per il triennio 2022/2024, per le classi di concorso e per le province richieste dai ricorrenti, così come indicate in epigrafe, pubblicate con i provvedimenti di seguito specificati (**doc. 1**): decreto prot. n. 3823 del 01/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale di Firenze, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni; decreto prot. n. 3529 del 01/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Parma, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni,

da ultimo decreto prot. n. 3860 del 29/08/2022; decreto prot. n. 12523 del 02.08.2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 15708 del 08/09/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 27157 del 05.08.2022 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 27991 del 30.08.2022; decreto prot. n. 10011 del 02/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Bologna, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 11098 del 22/08/2022; decreto prot. n. 13409 del 01/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Caltanissetta, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni; decreto prot. n. 14917 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale di Latina, prot. n. 7712 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 9093 del 23.08.2022; decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito Territoriale di Lecce, prot. n. 13746 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16602 del 30.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito

Territoriale di Caserta, prot. n. 13340 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16084 del 29.08.2022

**NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 7998/2022, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle *«Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»*, in particolare nella parte in cui: 1) non consente l'inserimento con riserva nella seconda fascia dei docenti che conseguono la laurea e/o il diploma di istruzioni secondaria superiore, costituenti titolo di accesso alle relative classi concorsuali ex d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (Tabelle A e B), dopo il 31 maggio 2022 ma comunque entro il 20 luglio 2022, pur essendo già muniti dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (art. 7, co. 4, lett. e); 2) prescrive come unica modalità di presentazione delle domande la trasmissione telematica sull'apposita piattaforma predisposta dal Ministero resistente (art. 7, co. 2); B) della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e *«Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze»*, nella parte in cui dispone che *«Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022»*, laddove circoscritto soltanto alle procedure nazionali di abilitazione e/o specializzazione, e non anche all'integrazione del titolo di legittimazione alternativo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017

n. 59, nel testo *ratione temporis* vigente; c) qualora occorra, dei pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella seconda fascia nelle more del conseguimento della laurea e/o del diploma di istruzione secondaria superiore.

**F A T T O**

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, in quanto docenti in possesso dei 24 CFU nelle materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nonché diplomandi o laureandi prossimi alla conclusione del relativo *iter* formativo, impugnavano, tra gli altri, impugnavano l'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e gli atti presupposti, recante la disciplina generale delle operazioni di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2022/2024.

In particolare, era in contestazione l'individuazione dei requisiti di inserimento nella seconda fascia siccome non veniva prevista la possibilità di essere ammessi con riserva nelle more della conclusione del percorso formativo, al pari di quanto invece consentito per i docenti che stavano frequentando i TFA Sostegno ovvero che stavano partecipando alla selezione concorsuale indetta nel 2022, al termine della quale i vincitori avrebbero ottenuto l'abilitazione all'insegnamento.

Al riguardo, venivano sollevate plurime doglianze avverso la disciplina generale dettata dal provvedimento in parola che si poneva in contrasto con i principi

euro-unitari, oltre ad essere palesemente illogica, in quanto non si allineava alla ordinaria tempistica dei cicli di studio, e chiaramente irragionevole, dal momento che anticipava il termine di maturazione dei requisiti (maggio 2022) rispetto all'effettivo conferimento degli incarichi di supplenza (settembre 2022).

Il ricorso veniva trattato alla Camera di Consiglio del 2 agosto 2022, all'esito della quale con ordinanza cautelare n. 5100 del 3 agosto 2022, Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo respingeva l'istanza cautelare incidentalmente proposta ai fini dell'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali.

Nelle more, accadeva che l'Amministrazione resistente concludeva l'*iter* di aggiornamento e formazione delle graduatorie di cui è causa.

Conseguentemente, venivano espletate le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza dalle quali i ricorrenti venivano esclusi.

Orbene, a fini di procedibilità della domanda avanzata nel ricorso introduttivo, si rende necessario impugnare le determinazioni conclusive della procedura che, all'evidenza, risultano *ab origine* viziati per illegittimità derivata, dal momento che l'approvazione della graduatoria costituisce mera attuazione della disciplina generale dettata dall'O.M. 6 maggio 2022 n. 112.

Pertanto, con il presente atto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono i presenti motivi aggiunti chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione alle clausole contenute nella *lex specialis*, censurate nel ricorso introduttivo.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive adottate dall'Amministrazione resistente con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti, ove non risultano iscritti, finanche "con riserva" nella II fascia e senza la possibilità di ottenere incarichi di supplenza.

Per completezza difensiva, si rinvia alle eccezioni, deduzioni e doglianze già articolate nel ricorso introduttivo e che di seguito si riportano:

*"MOTIVI*

*IN RITO*

*SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO*

*In via preliminare ed in rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale adito in considerazione della natura del provvedimento impugnato e del petitum sostanziale.*

*Con ogni evidenza, infatti, l'azione proposta involge un atto di macro-organizzazione che disciplina, in via amministrativa, le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie finalizzate al conferimento degli incarichi di supplenza, sicché tali determinazioni sono espressione inequivoca dell'esercizio del potere autoritativo assegnato all'Amministrazione resistente in subiecta materia (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 maggio 2022 n. 5532).*

*Le procedure in questione, peraltro, sono pacificamente inquadrabili come procedure concorsuali pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 marzo 2021 n. 3745) e, pertanto, l'atto generale che definisce le modalità e le condizioni di espletamento delle operazioni di cui è causa determina inevitabilmente in capo ai destinatari l'insorgenza di posizioni giuridico-soggettive qualificabili come interessi legittimi.*

*Al riguardo, vale osservare che la contestata disciplina rinviene la sua fonte esclusivamente nei provvedimenti impugnati, cui la norma istitutiva demanda la regolamentazione dei requisiti di inserimento nonché delle fasi procedimentali di formazione e di successiva utilizzazione delle graduatorie de quibus.*

*Di qui, quindi, la formulazione di una domanda costitutiva/caducatoria, siccome il conseguimento del bene della vita cui ambiscono i ricorrenti postula il previo annullamento della disciplina generale e, conseguentemente, la rimozione degli effetti preclusivi derivanti dalle disposizioni contestate in tema di ammissione e conferimento di incarichi.*

**AVVOCATO**

*In altri e più chiari termini, la possibilità di essere destinatari di nomine richiede necessariamente la rimozione dell'atto generale ostativo, dal momento che l'impedimento è conseguenza diretta di una precisa scelta amministrativa a contenuto discrezionale.*

*Ne deriva che, in ossequio al preciso criterio ermeneutico fornito dalla Suprema Corte e dal costante orientamento conforme del Giudice Amministrativo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334), come noto fondato sul petitum sostanziale, la presente controversia rientra chiaramente nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.*

**NEL MERITO**

*1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.*

*I provvedimenti impugnati sono evidentemente illegittimi nella parte in cui introducono palesi disparità di trattamento nella disciplina delle condizioni di ammissione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti formativi necessari all'inserimento nelle rispettive fasce.*

*Il discrimen temporale fissato, infatti, produce ingiuste discriminazioni fra docenti che, invero, sono in posizioni assolutamente omogenee siccome tutti conseguono il titolo richiesto dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande ma comunque prima del 20 luglio 2022 e certamente antecedentemente all'avvio delle operazioni di conferimento delle supplenze.*

*In altri e più chiari termini, i ricorrenti, che hanno avviato il percorso di studi superiore e/o accademico ben prima del 31 maggio 2022, sono impossibilitati a partecipare alla procedura di formazione delle graduatorie in questione, sebbene il titolo venga effettivamente conseguito solo un mese dopo la predetta scadenza.*

*In questo senso, la disciplina è irragionevole ed immotivata, non rispondendo ad alcuna reale esigenza di interesse pubblico.*

*Innanzitutto occorre considerare che la previsione in parola è chiaramente illogica, siccome non tiene affatto conto dell'ordinaria tempistica dei cicli di studio.*

*E' prassi consolidata, infatti, che i percorsi universitari, ormai prevalentemente ad ordinamento semestrale, si concludano in via ordinaria nelle sessioni estive, essendo le sessioni autunnali di fatto riservate ai recuperi.*

*E' poi incontestabile che il ciclo scolastico di istruzione superiore si conclude con una sessione d'esame che prende avvio a partire dal 22 giugno 2022 (come da calendario approvato con D.M. 13 marzo 2022 n. 65, doc. 7), e termina nel mese di luglio.*

*Pertanto, a riprova della manifesta ingiustizia della preclusione impugnata, occorre osservare che, con riferimento agli insegnamenti afferenti alla Tabella B (ITP), il regime transitorio dei requisiti di accesso all'insegnamento, dettato dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, avrà efficacia solo*



**AVVOCATO**

*fino all'a.s. 2024/2025, sicché il diploma di istruzione superiore potrà essere utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze soltanto con riferimento al biennio di cui è causa, dovendo in futuro essere conseguita la laurea.*

*Pertanto, l'inserimento con riserva sarebbe giustamente finalizzato a temperare gli effetti distorsivi e penalizzanti derivanti dalla fissazione del termine di presentazione delle domande, siccome di gran lunga anticipato rispetto all'avvio delle operazioni di conferimento degli incarichi, che, espletate solo dopo la movimentazione del personale assunto e le immissioni in ruolo, usualmente si svolgono nei primi giorni del mese di settembre.*

*Ne deriva che, anche in considerazione della modalità interamente informatizzata della procedura de qua ex art. 8 dell'O.M. 112/2022, con la formazione di un primo elenco mediante un apposito software da sottoporre a verifica da parte degli Uffici Scolastici territoriali, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non avrebbe comportato alcun serio disagio o difficoltà al Ministero resistente.*

*A riprova di tanto, del resto, milita la decisiva circostanza di fatto che detta possibilità è stata riconosciuta ai docenti che stanno frequentando il TFA Sostegno ovvero che stanno svolgendo le prove concorsuali, i quali hanno potuto dichiarare nella domanda un titolo ancora non conseguito. La possibilità anche per i ricorrenti di essere inseriti "con riserva" di ottenimento del titolo entro il 20 luglio 2022, infatti, sarebbe rispettosa della tempistica dei percorsi di studio e/o accademici, allineandola alla scansione propria delle operazioni di cui è causa e, così, ampliando considerevolmente la platea dei candidati in ossequio al principio di favor participationis (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5295; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 gennaio 2014, n. 286).*

*Del resto, giova considerare che la prospetta soluzione – ossia l'estensione del periodo di riferimento per l'integrazione dei requisiti di ammissione – non lederebbe in alcun modo le prerogative degli altri candidati, e quindi inciso sul principio di imparzialità.*

*I ricorrenti, invero, ancorché per altra classe concorsuale rispetto a quella richiesta, offrono le medesime garanzie di professionalità previste dalla normativa primaria in termini di idoneità allo svolgimento delle funzioni di insegnamento, sia come già possesso di titoli culturali che di carriera, ivi compresi i 24 CFU prescritti.*

*Anzi, detta estensione consentirebbe di evitare ingiuste discriminazioni all'interno di una categoria assolutamente omogenea e derivante da meri fattori temporali, del tutto indipendenti dalla volontà dei ricorrenti.*

*I docenti specializzandi e/o abilitandi in Italia, infatti, vengono iscritti "con riserva", ma tale condizione è destinata ad essere immediatamente risolta con lo scioglimento automatico a seguito*

**AVVOCATO**

*del conseguimento del titolo entro il 20 luglio 2022, sicché essi sicuramente potranno partecipare alle operazioni di nomina già a partire dal prossimo anno scolastico.*

*I ricorrenti, di contro, devono attendere oltre due anni, ossia il periodo di validità delle graduatorie di cui è causa, prima di poter accedere all'insegnamento.*

*In conclusione, quindi, i provvedimenti impugnati sono illegittimi a fronte di un'intima incoerenza logica che caratterizza la disciplina dei requisiti di inserimento.*

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 (CONV. CON L. 4 APRILE 2012 N. 35). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETÀ.**

*In ultimo, qualora occorra, si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui (art. 3 della lex specialis) prevedono che la trasmissione della domanda di partecipazione debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema informativo appositamente predisposto dal Ministero resistente, qualora tale condizione sia suscettibile di determinare un impedimento alla presentazione dell'istanza da parte dei ricorrenti.*

*In tal senso, infatti, non può ritenersi di per sé preclusivo il disposto di cui all'art. 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. con L. 4 aprile 2012 n. 35), in quanto il suddetto sistema non era stato progettato per ricevere tutte le domande di ammissione, fatta salva in un successivo momento la verifica dell'ammissibilità delle medesime, ma riservava ingiustamente la possibilità di compilare il format soltanto ai candidati muniti dei requisiti di partecipazione previsti in modo illegittimo dalla disciplina regolamentare.*

*Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio.*

*In occasione dell'ultima tornata concorsuale del 2016, infatti, è stato affermato che «Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016,*

**AVVOCATO**

*n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890). ”*

**PQM**

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese.

Ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 25 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso  
per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le province e per le classi di concorso dagli stessi richieste, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere notificati a tutti i

candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti, mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 25 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 25 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 25/10/2022 17:37:53

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8726/2022 del 28 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7998/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".